



Azienda Speciale  
sottoposta a direzione e  
coordinamento della  
Provincia di Monza e della  
Brianza

Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362.341125  
[segreteria@afolmb.it](mailto:segreteria@afolmb.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)



## LOTTO 4

### POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

CIG .....

La presente polizza è stipulata tra

<b>AFOL AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO</b>
<b>Via Tre Venezie 63</b>
<b>20821 Meda MB</b>
<b>Codice Fiscale - P. IVA 06413980969</b>

e

<b>Compagnia di Assicurazione</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24,00 del 31.12.2022</b>
<b>Alle ore 24,00 del 31.12.2025</b>

Con scadenza annuale al 31.12

Sede legale Via Grigna, 13 - 20900 Monza (MB)  
Codice Fiscale e Partita IVA 06413980969 Numero REA 1860104  
IBAN IT38M0569633840000002631X85



Azienda Speciale  
sottoposta a direzione e  
coordinamento della  
Provincia di Monza e della  
Brianza

Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362.341125  
[segreteria@afolmb.it](mailto:segreteria@afolmb.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)



**SCHEDA DI COPERTURA POLIZZA DI ASSICURAZIONE NR. ....**

1	Compagnia di assicurazioni	
2	Contraente ed Assicurato	AFOL Agenzia Formazione Orientamento Lavoro
3	Attività dichiarata	Azienda Speciale della Provincia di Monza e Brianza – adibita alla Formazione, Orientamento Lavoro
4	Periodo di Assicurazione	Dalle ore 24,00 del 31.12.2022 Alle ore 24,00 del 31.12.2025 Rateazione annuale al 31.12
5	Massimale per sinistro Massimale aggregato annuo	€ 1.000.000,00 € 2.000.000,00
6	Franchigia per sinistro	€ 5.000,00
7	Data di retroattività	Illimitata



Azienda Speciale  
sottoposta a direzione e  
coordinamento della  
Provincia di Monza e della  
Brianza

Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362.341125  
[segreteria@afolmb.it](mailto:segreteria@afolmb.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)



8	Sottolimiti relativi alle condizioni aggiuntive alle estensioni di copertura per Responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche	- Perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera € 500.000,00 - Danni alle opere € 500.000,00 - Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori € 500.000,00																																			
8	Retribuzioni lorde	€ 3.000.000,00																																			
9	Tasso lordo da applicare alle retribuzioni	..... pro-mille																																			
10	Premio annuo a carico del Contraente: (flat)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Premio netto</th> <th>Accessori</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposte 22,25%</th> <th>Premio lordo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ ...</td> <td>€ ...</td> <td>€ ...</td> <td>€ ...</td> <td>€ ...</td> </tr> <tr> <td>Premio garanzia base</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>€ ...</td> <td>€ ...</td> <td>€ ...</td> <td>€ ...</td> <td>€ ...</td> </tr> <tr> <td>Premio garanzia Merloni</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>€ ...</td> <td>€ ...</td> <td>€ ...</td> <td>€ ...</td> <td>€ ...</td> </tr> <tr> <td>Premio totale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte 22,25%	Premio lordo	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	Premio garanzia base					€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	Premio garanzia Merloni					€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	Premio totale				
Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte 22,25%	Premio lordo																																	
€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...																																	
Premio garanzia base																																					
€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...																																	
Premio garanzia Merloni																																					
€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...																																	
Premio totale																																					
11	Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello schema ministeriale)																																				



Azienda Speciale  
sottoposta a direzione e  
coordinamento della  
Provincia di Monza e della  
Brianza

Direzione Generale  
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)  
Tel. 0362.341125  
[segreteria@afolmb.it](mailto:segreteria@afolmb.it)  
[afolmonzabrianza@pec.it](mailto:afolmonzabrianza@pec.it)  
[www.afolmonzabrianza.it](http://www.afolmonzabrianza.it)



<p>Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.</p> <p>Premio minimo lordo e per applicazione</p> <p>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi</p> <p>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi</p> <p>Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi</p>	<p>€ .....</p> <p>..... pro-mille</p> <p>..... pro-mille</p> <p>..... pro-mille</p>

## **Garanzia Postuma**

Ad integrazione di quanto previsto all'Art.17 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made), l'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del presente Certificato, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'articolo 6 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

### **ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RETROATTIVITÀ ILLIMITATA**

Si prende atto che l'Articolo 17, primo paragrafo è sostituito dal seguente:

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'Assicurazione indicato nel Certificato, a condizione che per tali sinistri non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.

Contratto assicurativo che opera nella forma "*claims made*", ovvero assicura i Sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura per la Responsabilità Civile Patrimoniale e Professionale verso Terzi.

Il presente documento contrattuale contenente:

- Definizioni

- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

## INDICE

### DEFINIZIONI

- Definizioni Comuni
- Definizioni aggiuntive e relative alla copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori e della verifica della progettazione.

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Sezione Prima** – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

#### **Sezione Seconda**

- **Capo I** - Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità Patrimoniale e Professionale della Pubblica Amministrazione.
- **Capo II** - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale per le attività tecniche.

**Sezione Terza** – Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Pubblici incaricati della Progettazione dei Lavori e copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione.

- **Capo III – SEZIONE PROGETTAZIONE** Norme che regolano la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori.

**Capo IV – SEZIONE VERIFICA** Norme che regolano la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione.

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato sia che siano usati al singolare ovvero al plurale:

**Assicuratori:** La compagnia che sottoscrive il rischio

**Assicurato:** l'Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella Scheda di Copertura.

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione.

**Attività Dichiarata:** quanto indicato nella Scheda di Copertura.

**Beni:** denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

**Broker:** il soggetto indicato nella Scheda di Copertura iscritto al RUI Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura.

**Certificato:** il documento che prova l'Assicurazione.

**Corrispondente/ Coverholder:** i corrispondenti degli Assicuratori che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicuratori e separatamente identificati nella Scheda di Copertura.

**Danno:** qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

**Danni Materiali:** il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

- Danni Corporali:** il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
- Dipendente Legale:** qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato;
- Franchigia:** l'importo di ciascun singolo Sinistro che non è coperto dal presente Certificato e che resterà pertanto a carico dell'Assicurato. In assenza di patto contrario Costi e Spese non sono soggetti alla Franchigia.
- Indennizzo:** la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro
- Massimale:** la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro
- Perdite Patrimoniali:** ogni Danno immateriale (intendendosi per tale Danno il subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i Danni patrimoniali e non patrimoniali.
- Periodo di Efficacia:** il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza indicata nel Periodo di Assicurazione nella Scheda di Copertura.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori

**Pubblica Amministrazione:** Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

**Responsabilità Amministrativa:** la responsabilità che incombe sull'Assicurato che,

avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un Danno o Perdite Patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

#### **Responsabilità Amministrativa**

**-Contabile:** la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di Beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

**Responsabilità Civile:** la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la Responsabilità Civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

**Scheda di copertura:** il documento allegato al Certificato contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa.

**Sinistro:** comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Affidatario:** Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 53, comma 2, lett. e c), del Codice;

**Appalti pubblici di lavori** Gli appalti di cui all'art. 3, comma 7, del Codice;

**Assicurato** Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

**Certificato di collaudo provvisorio** Il documento di cui all'art. 141, comma 3, secondo periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

**Certificato di regolare esecuzione** Il documento di cui all'art. 141, comma 3, quarto e quinto periodo, del Codice attestante l'avvenuto

collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

**Codice** Il D. Lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Committente** La Stazione appaltante;

**Concessioni di lavori pubblici** Le concessioni di cui all'art. 3, comma 11, del Codice;

**Decreto** Il decreto ministeriale di cui all'art. 252, comma 6, del Codice, al quale è accluso il presente Allegato;

**Direttore dei lavori** Il soggetto di cui all'art. 101 del D. lgs. 50/2016

**Ente di Appartenenza** L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di lavoro o di servizio.

**Esecutore dei lavori** Il soggetto che agli art. 3, comma 19, e 34 del Codice, al quale sono stati affidati i lavori;

**Franchigia** La parte di Danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

**Lavori** Le attività di cui all'art. 3, comma 8, del Codice; Luogo di esecuzione delle opere Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le Opere assicurate;

**Maggiore Costo** La differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;

**Manutenzione** periodo indicato nel Contratto di appalto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016;

**Notifica di Accettazione** Atto mediante il quale il Contraente e/o l'Assicurato notificano alla Società l'accettazione dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.

**Nuove Spese di Progettazione** Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

**Opere** Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

**Periodo di assicurazione** Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa;

**Progettista dei lavori:** il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

**Regolamento** Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle parti in cui resta in vigore ex artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/16) e ss.mm.ii.

**Responsabile del procedimento** Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

**Scheda Tecnica** La scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa, che riporta gli elementi informativi essenziali della copertura stessa e ne prova il rilascio da parte della Società firmataria nei confronti della Stazione appaltante;

**Schema Tipo** Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;

**Scoperto** La parte di Danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

**Sinistro** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

**Stazione appaltante** e Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 5 della Legge, committenti dei lavori.

**Verifica** L'attività affidata dalla Stazione appaltante a un Verificatore per attestare, ai sensi dall'art. 112, commi 2 e 3, del Codice, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti dall'art.

93, commi 1 e 2, del Codice e la loro conformità alla  
normativa, prima dell'inizio delle procedure di affidamento  
nel caso di progetti redatti a cura della Stazione appaltante o  
prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di  
progetti redatti dall'offerente;

**Verificatore** il soggetto incaricato dell'attività di verifica

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

❖ **Sezione Prima** – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 2 - Altre assicurazioni

Art. 3 – Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Art. 5 – Variazione del Rischio

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Art. 8 – Durata e Cessazione del contratto (Periodo di Assicurazione)

Art. 9 – Oneri fiscali

Art. 10 – Foro competente

Art. 11 – Rinvio alle norme di  
legge

Art. 12 – Legittimazione

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del codice civile italiano, unicamente in caso di dolo.

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **Art. 3 - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio**

Il Premio è dovuto con periodicità annuale.

Frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nella Scheda di Copertura.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Copertura se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del Certificato (scadenza pagamento premio).

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti agli Assicuratori sono i seguenti: bonifici bancari, assegni circolari a favore degli Assicuratori o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.

#### **Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Variazione del Rischio**

##### **A) Aggravamento del Rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

##### **B) Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnato il Certificato oppure al Broker indicato nel Certificato, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
  - (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato.
- L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

#### **Art. 7 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 8 – Durata e Cessazione del contratto (Periodo di Assicurazione)**

Il presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2022 e termina alle ore 24.00 del 31.12.2025 con rateazioni annuali al 31.12

Tuttavia al contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto annualmente tramite lettera raccomandata A.R. da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente disdettato senza obbligo di comunicazione tra le parti.

E', tuttavia, facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 31.12.2025 richiedere alla Compagnia, il rinnovo del contratto, per ulteriore triennio dal 31.12.2025 31.12.2028.

Successivamente, la Contraente ha facoltà, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180 giorni chiedere proroga tecnica.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

### **Art. 9 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### **Art. 10 – Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

### **Art. 11 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

### **Art. 12 – Legittimazione**

Si prende atto che il presente Certificato viene stipulato dall'Ente esclusivamente nel proprio interesse.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti

dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

### **❖ Sezione Seconda**

- **Capo I** - Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità Patrimoniale e Professionale della Pubblica Amministrazione.

Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione

Art. 14 – Estensioni di copertura

Art. 15 – Limiti di Indennizzo

Art. 16 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 17 – Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made)

Art. 18 – Estensione territoriale

Art. 19 – Persone non considerate

terzi Art. 20 – Vincolo di solidarietà

Art. 21 – Sinistri in serie

Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Art. 23 – Clausola Broker

Art. 24 – Clausola di regolazione Premio:

Art. 25 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n.

136/2010

- **Capo II** - Condizioni addizionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale per le attività tecniche.

Art. 26 – ESTENSIONE DI GARANZIA PER LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - 26.2 - Condizioni Aggiuntive

Art. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Art. 28 - PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

Art. 29 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Art. 30 - DANNI ALLE OPERE

Art. 31 - DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

### **Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione**

Oggetto della presente Polizza Assicurativa è la Copertura per la Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi rientrante nei seguenti casi:

- A. L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile e professionale, derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata nel Certificato.
- B. L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di questo Certificato s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

#### **Art. 14 - Estensioni di copertura**

##### **A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi**

La garanzia di questo Certificato comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

**B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale**  
L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità in capo al Contraente per le sole Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale in applicazione delle norme vigenti e del CCNL. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL.

B.1) Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente al seguito del reintegro per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite di Euro 250.000,00 per anno Assicurato.

##### **c) Attività di rappresentanza**

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri enti.

**D) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all'attività di cui ai D.**

**Lgs.81/2008 (e previgenti 626/1994 e 494/1996)**

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del Certificato, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le Perdite Patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere incaricati per le funzioni di:

1. Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Datore di Lavoro - Dirigente - Preposto - Medico Competente - Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
4. Committente - Responsabile dei lavori - Coordinatore per la Progettazione - Coordinatore per l'Esecuzione; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

**E) Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

**F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679**

La garanzia di questo Certificato comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 e comportanti un Danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

**G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)**

La garanzia di cui al presente Certificato comprende le Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di Euro 500.000,00 per sinistro, con il massimo di Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo.

#### **H) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)**

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

#### **Art. 15 - Limiti di Indennizzo**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale per ciascun Sinistro ed annualmente in aggregato indicati nella Scheda di Copertura, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una Franchigia per Sinistro e/o in aggregato annuo indicata nella Scheda di Copertura.

#### **Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a:

- a) Danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) Atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel certificato;
- c) Responsabilità assunte volontariamente dall'assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) Stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di contratti di assicurazione, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) Azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) Inquinamento di qualsiasi genere: d'aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) Calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) Multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'assicurato;
- i) Azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'assicurato;
- l) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al d.lgs n. 209 del 2005;
- m) Fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e/o al contraente e/o denunciate prima dell'inizio del presente certificato;
- n) Derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- o) Derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

- p) Le conseguenze della responsabilità amministrativa e della responsabilità amministrativa contabile del contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il contraente;
- q) Le conseguenze dei danni nonché dei maggiori danni sofferti dai terzi danneggiati in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell'(auto)/assicurazione della responsabilità civile sanitaria.

Qualora il contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

- r) Danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

L'assicuratore non corrisponderà alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino da una richiesta di risarcimento:

- s) In qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'ofac ("office of foreign assets control" del dipartimento del tesoro degli stati uniti d'america).

Si conviene inoltre che l'assicuratore non sarà tenuto:

Al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'onu, dall'unione europea o dagli stati uniti d'america, oppure al rimborso di un assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica.

#### **Art. 17 - Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made)**

L'Assicurazione vale per i Sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'Assicurato neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato stesso.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna Richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile al medesimo od alle persone di cui lo stesso deve rispondere già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

L'assicurazione, limitatamente ai Dipendenti Legali che cessano l'attività nel periodo di vigenza del Certificato, è altresì operante le Perdite Patrimoniali denunciate alla Società nei dieci (10) anni successivi alla cessazione dell'attività, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia (garanzia ultrattiva).

#### **Art. 18 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra riportato, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

#### **Art. 19 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le società da quest'ultimo controllate.

**Art. 20 – Vincolo di solidarietà**

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente /Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

**Art. 21 – Sinistri in serie**

In caso di Sinistri in serie, la data della prima denuncia di Sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce presentate durante il periodo di Assicurazione.

**Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali**

Gli Assicuratori possono assumere, fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell'Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nel Certificato per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Il Contraente e gli Assicuratori reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del Danno.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Si prende atto che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell'ambito del Massimale per costi e spese:

- a) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il Contraente o l'Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente o l'Assicurato sia chiamato alla mediazione;
- b) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;
- c) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente o l'Assicurato alla propria assistenza nella mediazione.

### **Art. 23 - Clausola Broker**

La presente normativa deve ritenersi operante nel caso non sia stata precedentemente sottoscritta tra la Delegataria e RP Broker srl un accordo di collaborazione; nel caso sia stato precedentemente sottoscritto tra la Delegataria e RP Broker srl un accordo di collaborazione sarà ritenuto operante il precedente accordo ed il presente dovrà ritenersi senza effetto, salvo quanto disposto al punto g) (comunicazione di decorrenza della garanzia).

Il Contraente ha affidato, a norma della L. n.792/94 e del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo RP Broker srl.

Al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale pari e non superiore al 10% del premio imponibile di cui al presente contratto.

Tale provvigione sarà riconosciuta al Broker anche per i premi che venissero pagati dal Contraente direttamente presso l'Agenzia.

Nel caso però che il Contraente revochi l'incarico al Broker, cesserà immediatamente ogni diritto provvigionale di quest'ultimo sui premi non ancora pagati all'atto della revoca, ad eccezione delle eventuali regolazioni posticipate di premio relative all'annualità in corso ed i frazionamenti a completamento dell'annualità assicurativa a condizione che non sia stato conferito incarico al altro Broker.

Il Broker non ha diritto a rimborsi di spese di qualsiasi genere per qualsivoglia titolo.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società RP Broker srl, in particolare:

- a) Il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore.
- b) E' fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Compagnia l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia.
- c) La Compagnia darà preventiva comunicazione al Broker affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
- d) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Compagnia dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia, prevarranno queste ultime.

Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia stessa.

- e) La Compagnia, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali.
- f) Le polizze e le appendici emesse dalla Compagnia ed inviate al Broker, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso.

Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.

- g) Il Broker inoltre comunicherà alla Delegataria tramite telex e/o telefax la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali.

Le eventuali Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

h) Il Broker provvederà, per conto del Contraente, al pagamento dei premi pattuiti entro il 10 del mese successivo alla data di decorrenza della garanzia di cui al comma g) precedente nei confronti di tutti i Coassicuratori.

Pertanto il Broker dopo la comunicazione della decorrenza della garanzia di cui al comma g) precedente, sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna pertanto a versare nei tempi sopra previsti, anche qualora non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali.

Nell'eventualità che non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima.

Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate.

Il Broker, fermo l'obbligo del Contraente, si dichiara in ogni caso debitore in proprio verso la Compagnia degli importi afferenti le comunicazioni di operatività della garanzia comunicati ai sensi del precedente punto g) anche se da lui materialmente non incassati dal Contraente e si impegna a corrisponderli alla Compagnia nei modi e nei termini precedentemente indicati.

i) Il Broker provvederà ad inviare alla Compagnia regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

l) La Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.

La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

#### **Art. 24 – Clausola di regolazione Premio:**

Il Premio è calcolato su base fissa e non è soggetta a regolazione.

#### **Art. 25 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla**

**L.n. 136/2010**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da **Sinistri** verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di

Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Art. 02 - Altre Assicurazioni.

Art. 05 - Variazioni del rischio.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 17 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

Art. 19 - Persone non considerate terzi.

Art. 23 - Clausola Broker.

Art. 24 - Clausola di regolazione Premio.

**Eventuali Estensioni di Copertura e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura.**

<b>Firma</b>	<b>del</b>	<b>Data</b>
<b>Contraente/Assicurato</b>		

**Art. 26 - ESTENSIONE DI GARANZIA PER LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE**

Le garanzie previste dal precedente art. 13 sono estese alla Responsabilità Professionale dell'**Assicurato** per:

1) le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista e verificatore della progettazione
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19

settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;

- “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii. “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica)

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

2) le **Perdite Patrimoniali** che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente Contraente.

3) le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

4) i **Danni Materiali e Corporali** derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

#### **Art. 26.2 - Condizioni Aggiuntive**

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dall'art. 26 c 8 D. Lgs. 50/2016 dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.

#### **Art. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel Certificato;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di contratti di assicurazione, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo dell'Assicurato;
- f) inquinamento di qualsiasi genere: d'aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;

- i) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
- l) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio del presente Certificato;
- m) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- n) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- o) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile propria;
- p) Danni e Perdite Patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria fermo restando la copertura della sola Responsabilità Amministrativa, di cui all'Art. 13 sezione B), derivante da errori od omissioni negli atti certificativi o autorizzativi di pertinenza del personale sanitario. Questa esclusione s'intende operante qualora l'Assicurato eserciti attività sanitaria.
- q) le attività professionali prestate dal dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- r) le attività professionali prestate dal dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- s) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del dipendente tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- t) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura;

- u) e derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- v) i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- w) i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 28 - PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA**

A parziale deroga dell'Art. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE - relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le Perdite Patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per Sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'Indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

#### **Art. 29 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE**

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di Certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

### **Art. 30 - DANNI ALLE OPERE**

A parziale deroga della lettera b) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai Danni alle Opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle Opere stesse;
- gravi difetti di parti delle Opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per Sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % dell'Indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

**Art. 31 - DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

A parziale deroga dell'Art. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE, l'Assicurazione vale anche per i Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per Sinistro e per anno assicurativo indicato nella Scheda di Copertura, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'Indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative all'estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

- ❖ **Sezione Terza – Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Pubblici incaricati della Progettazione dei Lavori e copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione.**

▪ **Capo III - SEZIONE PROGETTAZIONE** Norme che regolano la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori.

Art. 31 - Oggetto della Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Pubblici incaricati della Progettazione di Lavori.

Art. 32 - Assicurato

Art. 33 - Condizioni di validità dell'assicurazione

Art. 34 - Rischi esclusi

dall'assicurazione

Art. 35 - Durata dell'assicurazione

Art. 36 - Estensione

territoriale Art. 37 -

Massimale

Art. 38 - Pluralità di assicurati

Art. 39 - Vincolo di solidarietà

Art. 40 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

Art. 41 - Dichiarazioni

Art. 42 - Premio

Art. 43 - Obblighi dell'Assicurato

Art. 44 - Proroga dell'assicurazione

▪ **Capo IV - SEZIONE VERIFICA** Norme che regolano la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione.

Art. 45 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 46 - Assicurato

Art. 47 - Condizioni di validità dell'assicurazione

Art. 48 - Determinazione

dell'indennizzo

Art. 49 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 50 - Durata ed efficacia dell'assicurazione

Art. 51 - Estensione territoriale

Art. 52 - Massimale di Assicurazione

Art. 53 - Pluralità di  
assicurati

Art. 54 - Vincolo di solidarietà

Art. 55 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

Art. 56 - Dichiarazioni

Art. 57 - Notifica di Accettazione

Art. 58 Costituzione del premio Art. 59 - Pagamento del premio

Art. 60 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato

Art. 61 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno

Art. 62 - Clausola di raccordo

Art. 63 - Modalità per la denuncia dei sinistri

**Art. 31 - Oggetto della Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Pubblici incaricati della Progettazione di Lavori.**

L'oggetto della presente Copertura Assicurativa è l'obbligo per la Società a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), oltre che per i rischi professionali derivanti dall'esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio, anche per i Maggiori Costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all'art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016

**Art. 32 - Assicurato**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto,

fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 90, comma 5, primo periodo, del Codice.

### **Art. 33 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

La copertura assicurativa di cui al precedente Art. 31 opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'Art. 35, primo comma, ultimo periodo della presente Sezione, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'Art. 43 della presente Sezione.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al comma precedente la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

### **Art. 34 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad

- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
- furto
  - rapina
  - incendio
  - smarrimento, distruzione, danneggiamento,
- che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dall'utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
- l) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
- m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
- q) Multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'Assicurato per la sua responsabilità personale.

### **Art. 35 - Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'Assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato ai sensi dell'Art. 43, primo comma della presente Sezione.
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dall' ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 141, comma 1, del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verificano entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato entro la predetta data.

Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 36 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.

#### **Art. 37 - Massimale**

Il Massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica.

Detto Massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'Assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

#### **Art. 38 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all'Art. 37 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

### **Art. 39 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota di responsabilità attribuibile all'Assicurato.

### **Art. 40 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il Danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 41 - Dichiarazioni**

L'Assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta- questionario che forma parte integrante della presente Assicurazione.

Il Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 112 del Codice.

### **Art. 42 - Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 5, primo comma, lett. a) della presente Sezione sempreché sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto Premio.

Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'Art. 35, primo comma, lett. b) della presente Sezione.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'indicata all'Art.35, primo comma, lett. a) (scadenza pagamento premio).

#### **Art. 43 - Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. 44 - Proroga dell'assicurazione**

Qualora, per qualsiasi motivo, il Certificato di collaudo provvisorio o il Certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'Art. 5, primo comma, lett. b) della presente Sezione, l'Assicurato può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE  
ALLA SEZIONE "PROGETTAZIONE"**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Art. 31 - Oggetto della Copertura Assicurativa della Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Pubblici incaricati della Progettazione di Lavori

Art. 33 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

Art. 34 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 38 - Pluralità di assicurati

Art. 39 - Vincolo di solidarietà

Art. 40 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di resistenza

Art. 41 - Dichiarazioni

**Art. 45 - Oggetto dell'assicurazione**

Oggetto della presente Copertura Assicurativa è l'obbligo della Società a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

**Art. 46 - Assicurato**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato la struttura tecnica della Stazione appaltante e/o il singolo Dipendente che la Stazione

appaltante abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 112, comma 5, del Codice e dell'art. 47 del Regolamento.

Si applica quanto disposto dall'art. 357, comma 18, del Regolamento e dall'art. 37, comma 2, dell'allegato XXI del Codice.

#### **Art. 47 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tali casi la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 48 - Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il Massimale indicato all'Art. 52, i danni di cui all'Art.45 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'Assicurato avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.

#### **Art. 49 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non comprende i Danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;

- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
  - furto
  - rapina
  - incendio
  - smarrimento, distruzione, danneggiamento,che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dall'utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
- l) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
- m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

- q) Multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'Assicurato per la sua responsabilità personale.

#### **Art. 50 - Durata ed efficacia dell'assicurazione**

- a) La durata di questo Certificato è riportata nella Scheda Tecnica ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
- b) L'efficacia dell'Assicurazione, per ciascuna opera:
1. decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica della progettazione da parte dell'Assicurato, indicata nella Notifica di Accettazione.
  2. cessa:
    - nel caso di verifica di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione appaltante;
    - nel caso di verifica di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;
    - nel caso di verifica di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Quanto sopra è valido, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'Assicurato o al Contraente entro dodici mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall'Art. 60 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.

Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Qualora, per qualsiasi motivo, il Certificato di collaudo provvisorio o il Certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro ventiquattro mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei Lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono

chiedere una proroga della presente copertura assicurativa. In tal caso, la Società s'impegna a concedere la proroga alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.

#### **Art. 51 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi a Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.

#### **Art. 52 - Massimale di Assicurazione**

Il Massimale previsto dalla copertura assicurativa e' paril al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro.

Per ciascuna opera l'Assicurazione s' intende prestata fino a concorrenza del Massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione, come riportato nella relativa Notifica di Accettazione.

#### **Art. 53 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il Massimale stabilito all'Art. 52 Massimale della presente Sezione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 54 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

#### **Art. 55 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di

assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 52 Massimale della presente Sezione per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 56 - Dichiarazioni**

Il Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni del Codice per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
- b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella Notifica di Accettazione rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

#### **Art. 57 - Notifica di Accettazione**

Come previsto all'Art. 60 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato della presente Sezione, per ogni verifica il Contraente e/o l'Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:

- a. Assicurato (*Soggetto incaricato della verifica della progettazione*)
- b. Codice Fiscale/Partita Iva
- c. Ente di Appartenenza
- d. Descrizione dell'opera
- e. Luogo di esecuzione
- f. Data di accettazione dell'incarico
- g. Data prevista della fine dei lavori
- h. Importo dei lavori
- i. Livello di progettazione
- j. Massimale assicurato ai sensi del Codice e del Regolamento

#### **Art.58 Costituzione del premio**

Il Premio della presente Sezione è costituito dalla somma dei premi relativi a ciascun incarico di verifica notificato alla Società e come indicato dall' Art. 24 B Clausola di regolazione Premio relativa alla Copertura assicurativa della Responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori e dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione, paragrafo Responsabilità civile professionale del Verificatore interno.

#### **Art. 59 - Pagamento del premio**

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'Art. 50 (Durata ed Efficacia dell'Assicurazione) lett. a) sempre che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto Premio.

Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista all'Art. 50 lett. b).

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data indicata all'Art. 50, primo comma, lett. a) (scadenza pagamento premio).

#### **Art. 60 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato**

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Società la data di affidamento dell'incarico dell'attività di verifica della progettazione trasmettendo copia dell'allegato modello di Notifica di Accettazione, ai fini dell'attivazione della presente Assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 6 che precede.

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare alla Società l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro ventiquattro mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, per il tramite del Broker, entro sessanta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), D.lgs 163/2006.

In ogni caso, l'Assicurato dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. 61 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno**

Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del Contraente.

#### **Art. 62 - Clausola di raccordo**

Qualora, durante il Periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente Assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente sezione saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.

#### **Art. 63 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso – come da Art. 60 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato della presente Sezione.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.

Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE  
ALLA SEZIONE "VERIFICA"**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Art. 45 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 47 - Condizioni di validità  
dell'Assicurazione

Art. 49 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 53 - Pluralità di  
assicurati

Art. 54 - Vincolo di  
solidarietà

Art. 55 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di  
Resistenza

Art. 56 - Dichiarazioni

### **Clausola di mancato pagamento del premio**

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata siano scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. Eventuali modifiche alla presente clausola sono riportate nelle condizioni di polizza.

### **Clausola di notifica atti e giurisdizione**

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi Italiani e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente Italiano.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**DE-98-A6-B7-F3-1A-AB-4F-DF-E0-BC-B5-A3-31-99-EB-E6-E2-C0-5F**

**CAdES 1 di 1 del 17/10/2022 12:57:37**

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: 1830 EB

Validità certificato dal 29/06/2022 15:43:21 al 29/06/2025 01:00:00

Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT

-----